



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Delle Pene. Cap. XX [i. e. XXII].

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

Passato l'Inferno di questa vita, sarà da tutti accompagnato alla sepoltura, e diranno poi tre volte almeno per l'anima sua l'Officio de morti, senza però apparecchi di tombe funerali, non essendo questo officio loro.

Delli Assistenti al Banco. Cap. XIX.

Saranno due Fratelli, quali tutte le Feste la mattina, e dopò il desinare mentre dura la Congregatione, haueranno da stare assistenti al banco in Chiesa, à riceuer le limosine, che saranno offerte; & haueranno custodia della Chiesa, non lasciando entrar nell'Oratorio alcuna Donna: nel qual tempo potranno dire l'Officio tra loro con voce bassa, e leggere alcun libro diuoto, acciò supplicano in Chiesa à quello che fariano nell'Oratorio.

Del tempo che hanno da durare in officio gli Officiali, e quali, e quando si hanno da eleggere.

Cap. XX.

Tutti li sudetti Officiali haueranno da durare in Officio vn'anno, eccetto gli Assistenti al banco, che dureranno vn mese solo, e saranno eletti dal Priore.

E chi sarà stato Priore vn'anno, nõ possa esser di nuouo eletto al medesimo officio, se non passati due anni; & il medesimo s'offerui del Sottopriore: il quale però possa esser eletto al fine del suo officio per Priore, se così parerà bene alla Compagnia.

Nè possa esser eletto alcuno per Priore, se non saprà leggere, e non harà almeno venticinque anni compiti, e non sarà perseverato con buon'essempio nella Compagnia quattro anni continui.

L'electione del Priore, Sottopriore, e Maestro delli Nouizzi, si faccia à ballotte, ouero à voci secrete, alla presenza del Confessore della Compagnia, ouero d'vn'altro Sacerdote deputato dal Vescouo; e quello sia eletto, che hauerà hauuto la maggior parte delle voci in suo fauore.

Gli altri officiali siano eletti all'arbi-

trio di questi tre; dichiarando, che vn parente non possa dar voce all'altro, e che fra tutti gli officiali non si possano eleggere più di due, che sieno parenti insieme.

E tale electione si farà nella festa di tutti i Santi, e nella prima Domenica dell'Aduento entreranno tutti in possesso dell'officio.

Dell'autorità de gli Officiali.

Cap. XXI.

Appresso i sopradetti officiali, sia che dureranno in officio (eccetto gli Assistenti al banco) sarà tutta l'autorità, e gouerno della Compagnia. Si che essi soli, ò almeno i due terzi di loro, potranno trattare, ordinare, e far assolutamente quel tanto, che giudicheranno esser in beneficio della Compagnia, e non altrimenti.

Ma alla electione de gli officiali, & al riceuere de i Fratelli, harà da concorrere l'vniuersal Compagnia.

Delle Pene. Cap. XX.

Perche il timore della pena, suose alle volte ritrarre gli huomini dal male, & indurli al bene, doue non opra l'amore della virtù; per prouedere alli disordini che potriano nascere nelle Compagnie, & accioche le buone Compagnie non sieno disturbate, e corrotte dalli mali Fratelli: si costituiscono l'infrascripte pene.

Chi subornerà alcuno per far dar la voce à se, ò ad altri; per la prima volta sia priuo della voce attiva, e passiuua per due anni; per la seconda sia cancellato della Compagnia.

Chi senza legitima causa, ò senza auisare il Confessore, ouero il Priore, perderà vna volta la solita Communione; faccia la disciplina in presenza de gli altri nell'Oratorio, ouero stia fuori dell'Oratorio per vn mese, all'arbitrio del Priore.

Chi la perderà due volte continue, se gli raddopijla pena.

Chi la perderà tre volte, sia cancellato.

Chi porterà pugnale, ò spada senza licenza, sia sospeso dalla Compagnia due

due mesi; se non vorrà deporre l'arme, sia cancellato.

Chi sarà pertinace in non voler obedi- re al Priore, ouero gli dirà graue in- giuria, sia cancellato.

Chi bestemmierà Dio, ò la B. Vergi- ne, ò dirà altra atroce bestemmia, sia cancellato.

Chi porterà odio, e non vorrà far pa- ce, ouero perdonare, dopò la seconda ammonitione sia cancellato.

Chi mancherà tre volte continue di venire alla Compagnia, senza leggitimo impedimento, e non hauendo auisato il Priore, sia cancellato.

Chi andrà alle Tauerne senza neces- sità, faccia tre discipline nell'Oratorio, ò stia fuori d'essa per vn mese, e non si em- mendando, sia cancellato.

Chi commetterà peccato di fornica- tione, ò d'adulterio, ò altro peccato di carne, sia cancellato.

Chi farà giuramento falso in giudi- cio, sia cancellato.

Chi mouerà lite senza licenza del Confessore, e del Priore; stia fuori del- la Compagnia finche l'harà finita, ha- uendo ragione: hauendo il torto, sia cancellato.

Chi roberà, ò in altro modo darà d'ano notabile al prossimo; sia cancellato.

Chi senza leggitimo impedimento, e senza auisar il Priore, mancherà di ve- nire alle processioni; stia per vn mese di sotto à tutti i Fratelli, ouero faccia vna volta la disciplina in mezzo dell'Orato- rio all'arbitrio del Priore: se manche- rà due volte, gli sia raddoppiata la pe- na; se tre volte continue, sia cancellato. Se alcuna Compagnia ricuserà d'anda- re alle tre processioni generali, & alle altre ordinate dal Vescouo; sia punita all'arbitrio d'esso.

E finalmente chiunque commetterà altro graue errore, sia punito con pena proportionata.

E l'auttorità di correggere, e castigare i fratelli, con le sudette, & altre pene, stia presso il Priore solo, ouero in sua ab- senza al Sottopriore; eccetto che quan- do si hauerà da cancellare alcuno, la cā- cellatione si faccia col parere, e consen- so del Capitolo.

Essendo alcuno per sua colpa cancel- lato dalla Compagnia, perda l'habito, e sia applicato alla Scuola; nè sia admes- so in altra; E quella che contrasfarà, sia priua dell'andare alle processioni per vn'anno, e tale ammissione sia nulla. Nissuna Compagnia possa di nouo rice- uere chi sarà cancellato, se non passato vn'anno, e se non si vedrà in lui manife- sta emendatione: e giudicandosi esser be- ne riceverlo, sia riceuuto per nouo.

Finalmente accioche i presenti ordi- ni non siano posti in obliuione, e negles- ti, ma conseruati nella memoria, & esse- quiti; ciascun Fratello, ne terrà presso di se vna copia, e la leggerà, ouero farà leggere almeno vna volta il mese. E parimente tutti i Priori almeno qua- tro volte l'anno li facciano leggere in presenza di tutte le loro Compagnie, insieme col Breue dell'Indulgenze con- cesse da Papa Gregorio Decimo Terzo, à queste, e simili Compagnie; allequali si degni il Signore di conceder gratia d'esser nel numero di quei buoni, e fede- li serui, che essendo stati in poche cose fedeli, sono riceuuti nell'eterno gaudi- o del lor Signore, e costituiti sopra molti beni.

Modo di riceuere i noui Fratelli nella Compagnia. Cap. XXIII.

FATTA prima la beneditione del- l'habito dal Sacerdote, e dopò ce- lebrata la Messa, e comunicati tutti i Fratelli, e fatto il Sermone; Il Mae- stro delli Nuoui, pigli per mano il Fra- tello che vorrà farsi della Compagnia, e lo conduca ad inginocchiarsi innan- zi al Sacerdote, il qual interrogando dica à lui.

Sac. Quid queris frater?

Nou. Dei misericordiam, & huius Confraternitatis charitatem.

Sac. Deus misereatur tui, & benedi- cat te. Et il Choro risponda. [Vt co- gnoscas in terram viam tuam, & in om- nibus gentibus salutare tuum.

Sac. Dominus custodiat introitum tuum.

Cho. Ex hoc nunc, & vsque in se- culum.

Quiui